REGOLAMENTO (CEE) N. 1522/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1983

recante modalità d'applicazione dell'aiuto al magazzinaggio dei vini di qualità prodotti in regioni determinate, previsto dal regolamento (CEE) n. 1356/83

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3082/82 (2), in particolare l'articolo 57, paragrafo 3 e l'articolo 65,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1356/83 del Consiglio (3), la concessione dell'aiuto al magazzinaggio di determinati v. q. p. r. d. è subordinata alla conclusione di contratti di magazzinaggio; che occorre adottare modalità d'applicazione relativamente alle date di conclusione, al contenuto, al periodo di validità e agli effetti di tali contratti;

considerando che, ai termini dell'articolo predetto, i contratti sono conclusi tra gli organismi d'intervento e i produttori; che occorre definire ciò che si intende per produttore e, tenuto conto degli obblighi impostigli, condizionare tale qualifica alla proprietà del prodotto immagazzinato;

considerando che è necessario istituire un controllo efficace dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio; che, a tal fine, è d'uopo disporre che l'organismo d'intervento di uno Stato membro possa concludere contratti soltanto per quantitativi immagazzinati nel territorio di detto Stato membro e venga informato di ogni eventuale variazione relativa al prodotto o al luogo in cui è immagazzinato;

considerando che, per ogni produttore, si deve definire il quantitativo di vini bianchi corrispondente alla sua produzione totale; che, per i produttori esenti dall'obbligo di presentare una dichiarazione di raccolta, è opportuno riferirsi ai registri previsti dal regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3203/80 (5);

considerando che, per uniformare le modalità di conclusione dei contratti, è necessario che essi vengano stipulati in base a un modello identico per tutta la Comunità e sufficientemente preciso da consentire l'identificazione del prodotto di cui trattasi;

considerando che, per far sì che la conclusione dei contratti possa avere un'incidenza sulla situazione del mercato, è d'uopo disporre che un contratto possa essere concluso soltanto per un quantitativo considerevole;

considerando che occorre accordare la possibilità di risolvere il contratto, qualora una forte alterazione qualitativa della totalità o di parte del prodotto oggetto del contratto medesimo ne esiga l'immissione immediata in commercio o lo renda inadatto ad essere consumato come tale;

considerando che, per impedire che i prodotti oggetto di contratto influiscano sfavorevolmente sulla situazione del mercato, è opportuno vietare la loro commercializzazione e determinate operazioni ad essa preliminari durante il periodo per il quale è concluso il contratto; che, ciò nondimeno, nel corso di tale periodo non si devono proibire i trattamenti o procedimenti enologici necessari per la conservazione del vino;

considerando che si devono determinare con precisione i periodi, le date e le scadenze inerenti al regime di magazzinaggio contrattuale in causa;

considerando che, per garantire l'efficacia della misura di aiuto al magazzinaggio, tenendo conto nel contempo delle esigenze amministrative degli organismi d'intervento, occorre stabilire i termini entro cui l'aiuto dev'essere versato;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1356/83 prevede, per determinati vini, la possibilità di un versamento anticipato dell'aiuto, abbinato al deposito di una cauzione; che si devono pertanto precisare i termini di pagamento dell'anticipo, nonché i termini e le modalità di costituzione e di svincolo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 23. 11. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 140 del 31. 5. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 18.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I contratti di magazzinaggio previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1356/83 possono essere conclusi con l'organismo d'intervento competente dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 luglio 1983.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, per « produttore » si intende ogni persona fisica o giuridica od ogni associazione di tali persone che elabori o faccia elaborare sotto la propria responsabilità il prodotto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1356/83 e che ne sia ancora proprietaria.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1356/83 è quello dello Stato membro nel cui territorio è stato prodotto il vino oggetto del contratto di magazzinaggio.

2. L'organismo d'intervento di uno Stato membro può concludere contratti soltanto per i vini immagazzinati nel territorio di detto Stato membro.

Articolo 4

Il quantitativo totale di vino bianco cui si applica la percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1356/83 corrisponde :

— per i prodotti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 134 ([1]), a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini bianchi precisati nella relativa dichiarazione di raccolta, nonché dei quantitativi di vini bianchi iscritti nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e ottenuti da codesti produttori, dopo la data di presentazione della suddetta dichiarazione di raccolta, dalla lavorazione dei prodotti indicati in tale dichiarazione ;

— per i produttori esenti dall'obbligo di cui al primo trattino, il quantitativo di vini bianchi indicato nei registri di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 e ottenuto da codesti produttori mediante vinificazione di prodotti acquistati.

Le dichiarazioni di raccolta e i registri di cui al comma precedente possono essere sostituiti da un estratto della contabilità vistato dall'autorità competente.

([1]) GU n. 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.

Articolo 5

1. Il contratto è redatto in almeno due copie, di cui una è destinata al produttore e l'altra è conservata dall'organismo d'intervento.

2. Nel contratto devono essere indicati, quanto meno :

a) il nome e l'indirizzo del produttore o dei produttori interessati,

b) il nome e l'indirizzo dell'organismo d'intervento,

c) il luogo o i luoghi di magazzinaggio,

d) i dati che consentono d'identificare i recipienti usati per la conservazione del vino,

e) la quantità di vino immagazzinata,

f) la regione determinata di produzione,

g) la varietà di vite dalla quale il vino è stato ottenuto,

h) il tenore di anidride solforosa totale, espresso in mg/l,

i) il titolo alcolometrico volumico totale,

j) il titolo alcolometrico volumico effettivo,

k) il tenore di acidità totale, espresso in g/l o in milliequivalenti,

l) il primo e l'ultimo giorno del periodo di magazzinaggio, fatto salvo il disposto degli articoli 9 e 11.

3. Alla domanda di conclusione del contratto sono allegati :

a) secondo il caso :

— un attestato di riconoscimento, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del vino in questione come v. q. p. r. d., oppure

— un attestato comprovante la presentazione della richiesta di procedere, per i vini in questione, agli esami previsti dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio ([2]),

rilasciato conformemente alle modalità stabilite dallo Stato membro interessato ;

b) un bollettino d'analisi, la cui data non risalga a più di un mese dal giorno di ricezione della domanda e che contenga almeno i dati di cui al paragrafo 2, tranne quelli di cui alle lettere b), g) e l) ;

c) una dichiarazione da cui risulti che è stato effettuato il primo travaso ;

d) se del caso, l'impegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1356/83.

4. Il contratto non può essere concluso anteriormente alla data del primo travaso del vino in questione.

5. Il contratto verte su un quantitativo minimo di 25 hl.

([2]) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

Articolo 6

1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti richiesti dai necessari controlli e, in particolare, verificano l'identità e il volume del prodotto oggetto del contratto, nonché l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 8.

2. I produttori sono tenuti a permettere in qualsiasi momento il controllo di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

1. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, si manifesti una forte alterazione qualitativa del vino che forma oggetto del medesimo, il produttore ne informa immediatamente l'organismo d'intervento, allegando un bollettino d'analisi giustificativo.

2. Qualora, in occasione di un controllo effettuato dall'organismo d'intervento o da altro organismo di controllo, si constati che un vino che forma oggetto di un contratto ha subito, durante il periodo di validità del medesimo, un'alterazione qualitativa, l'organismo d'intervento ne informa immediatamente il produttore, allegando un bollettino d'analisi giustificativo.

3. In base alle circostanze di cui ai paragrafi 1 e 2, l'organismo d'intervento può decidere di porre fine al contratto anticipatamente, ed alla data da esso determinata, per il quantitativo di prodotto che ha subito un'alterazione qualitativa. A tal fine, esso può ordinare che si proceda a qualsiasi verifica necessaria.

Articolo 8

Durante il periodo di validità del contratto :

a) il produttore non può mettere in vendita, vendere o commercializzare altrimenti il vino oggetto del contratto ;

b) il vino oggetto del contratto può essere sottoposto soltanto ai trattamenti o ai procedimenti enologici necessari per la sua conservazione ;

c) il vino oggetto di un contratto non può essere condizionato in recipienti di contenuto inferiore a 50 litri.

Articolo 9

1. Il produttore informa preventivamente, nel termine fissato dallo Stato membro, l'organismo d'intervento di ogni mutamento sopraggiunto durante il periodo di validità del contratto per quanto riguarda :

a) il luogo di magazzinaggio

oppure

b) il condizionamento del vino, se tale mutamento comporta una modifica del numero dei recipienti nei quali il prodotto è conservato.

2. Qualora il produttore intenda trasportare il vino oggetto del contratto in un luogo di magazzinaggio situato in un'altra località o in un sito che non gli appartenga, il trasporto può essere effettuato soltanto previa autorizzazione dell'organismo d'intervento, che deve essere informato in conformità del paragrafo 1.

Articolo 10

1. I periodi, le date e le scadenze di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio [1]. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di tale regolamento non si applica per determinare la durata del periodo di magazzinaggio.

2. Il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipula del contratto.

3. Tuttavia, se un contratto è concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio dopo il giorno successivo a quello della sua stipula, il primo giorno del periodo di magazzinaggio non può essere posteriore all'ottavo giorno successivo a quello della stipula del contratto né, comunque, al 1° agosto 1983.

Articolo 11

1. Per i quantitativi di vino oggetto di un contratto che sono stati riconosciuti come v.q.p.r.d. prima della scadenza del contratto, l'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1356/83 al più tardi 3 mesi dopo il giorno della scadenza del contratto.

Per i quantitativi di vino oggetto di un contratto che sono riconosciuti come v.q.p.r.d. o v.m.q.p.r.d. dopo la scadenza del contratto ma anteriormente al 1° marzo 1986, l'organismo d'intervento versa l'importo corrispondente dell'aiuto man mano che i suddetti quantitativi di vino sono riconosciuti come v.q.p.r.d. e al più tardi 3 mesi dopo che sia stata fornita la prova di tale riconoscimento.

L'aiuto è concesso per i vini per i quali il riconoscimento come v.q.p.r.d. o come v.m.q.p.r.d. è intervenuto nel termine fissato e la cui prova è fornita prima del 1° luglio 1986. Tuttavia, se la prova è fornita dopo tale data ma prima del 1° gennaio 1987, l'importo dell'aiuto da versare è ridotto del 20 %.

2. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, l'aiuto è dovuto proporzionalmente alla durata effettiva del contratto. Il versamento dell'aiuto è effettuato entro i termini di cui al paragrafo 1.

---

[1] GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

Articolo 12

1. Salvo caso di forza maggiore,

a) l'aiuto non è corrisposto se il produttore non adempie gli obblighi contratti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché degli articoli 8 e 9;

b) se il produttore non adempie uno degli obblighi contratti a norma del presente regolamento o del contratto, diversi da quelli della lettera a), l'aiuto dovuto è diminuito di un importo fissato dall'autorità competente secondo la gravità dell'infrazione commessa.

2. Nei casi di forza maggiore riconosciuti, l'organismo d'intervento adotta le misure che ritiene necessarie tenuto conto delle circostanze.

3. Gli Stati membri informano la Commissione del seguito da essi dato alle domande di ricorso alla clausola di forza maggiore.

Articolo 13

1. L'organismo d'intervento versa al produttore l'anticipo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1356/83 entro e non oltre tre mesi dalla presentazione della prova della costituzione della cauzione.

2. La cauzione è costituita dal produttore, a nome dell'organismo d'intervento, sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento stesso.

3. La cauzione è svincolata entro tre mesi dalla presentazione della prova di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e proporzionalmente ai quantitativi cui la prova si riferisce. Quest'ultima è fornita entro e non oltre il 30 giugno 1986. Tuttavia, se essa è fornita dopo tale data, ma prima del 1° gennaio 1987, la cauzione è svincolata in ragione dell'80 %, mentre il 20 % restante viene incamerato.

Per i quantitativi di vino per i quali la prova di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, non è fornita anteriormente al 1° gennaio 1987, la cauzione viene incamerata.

4. Qualora l'aiuto, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), non debba essere corrisposto, la cauzione viene incamerata integralmente.

Qualora, in seguito all'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 3 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), l'importo dell'aiuto venga fissato ad un livello inferiore all'ammontare già versato, l'importo della cauzione è ridotto del 110 % della somma pagata in eccesso rispetto all'aiuto dovuto. La cauzione così diminuita è svincolata entro i termini previsti dal paragrafo 3, mentre la differenza viene incamerata.

Articolo 14

Il tasso rappresentativo da utilizzare per convertire in moneta nazionale l'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1356/83 corrisponde, per ogni giorno di magazzinaggio contrattuale, al tasso rappresentativo applicabile lo stesso giorno nel settore del vino.

Articolo 15

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° settembre 1983, i quantitativi di v.q.p.r.d. per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio, indicando le regioni determinate di produzione di tali vini.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione